



CITTA' DI VENOSA

Provincia di Potenza

*Legge Regionale n. 20 del 13 maggio 2003
Deliberazione Giunta Regionale 3 maggio 2004, n. 1071
D.Lgs 11 febbraio 1998 n.32 e s.m.i.
Decreto Ministero Attività Produttive del 31 ottobre 2001*

Piano Comunale Carburanti

**CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE DI INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI**



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 92 del 21.12.2007

INDICE

- Art.1 - DEFINIZIONI
 - Art.2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE
 - Art.3 - CARATTERISTICHE GENERALI
 - Art.4 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
 - Art.5 - LUOGHI IN CUI E' VIETATA L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
 - Art.6 - SUPERFICIE MINIMA DELL'AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
 - Art.7 - DISTANZE
 - Art.8 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI
 - Art.9 - ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE
 - Art.10 - SEGNALETICA E INSEGNE
 - Art.11 - REQUISITI
 - Art.12 - ISTANZA E DOCUMENTAZIONE
 - Art.13 - COLLAUDI E VERIFICA FUNZIONALITA'
 - Art.14 - TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'
 - Art.15 - GESTIONE DI ALTRI SOGGETTI
 - Art.16 - CONVERSIONE E PROSEGUIMENTO ATTIVITA' GIA' CONCESSA
 - Art.17 - DISPOSIZIONI PER IMPIANTI AD USO PRIVATO
 - Art.18 - ORARI
-
- Allegato n.1 (Tav.1a) - IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI ESISTENTI –
AREA URBANA
 - Allegato n.2 (Tav.1b) - IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI ESISTENTI –
AREA EXTRAURBANA
 - Allegato n.3 (Tav.2) - INDIVIDUAZIONE AREE PER INSEDIAMENTI IMPIANTI
DISTRIBUTORI CARBURANTI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Si intende per:

- I. **Rete:** l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio;
- II. **Impianto generico:** complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante (benzine e gasolio).
Tutti i nuovi impianti devono, comunque, essere dotati di servizio self-service pre-pagamento;
- III. **Impianto non oil:** complesso commerciale unitario provvisto dei requisiti di cui all'impianto generico, dotato di apparecchiatura self-service post-pagamento, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista e di autonome attività commerciali;
- IV. **Impianto senza gestore:** complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante, dotato di colonnina elettronica self-service con servizio pre-pagamento, funzionante senza la presenza del gestore.

ART. 2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

1. Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:
 - a) Zona 1 – **Centro Storico** – parte del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 02 aprile 1968, n. 1444 (zona A).
 - b) Zona 2 – **Zone Residenziali:** le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del D.M. n. 1444/68).
 - c) Zona 3 – **Zone per Insediamenti Produttivi** (Industriali, Artigianali, e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad impianti di interesse generale (zone D ed F de citato D.M. n. 1444/68).
 - d) Zona 4: **Zone Agricole:** le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E);

All'interno della Zona 1 e della Zona 2 non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione di carburanti.

Gli impianti eroganti gas metano possono essere installati solamente in Zona 4.

2. Gli impianti di distribuzione carburanti già esistenti e/o autorizzati alla data di approvazione del presente Regolamento sono da intendersi compatibili urbanisticamente con l'ubicazione nelle zone di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, previa verifica del possesso, da parte del titolare, di regolare autorizzazione amministrativa, necessaria per l'esercizio dell'attività.

ART. 3 - CARATTERISTICHE GENERALI

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa nazionale e regionale disciplinante la materia, del presente regolamento e di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica vigente.

2. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono avere le caratteristiche dell'impianto generico, impianto non-oil o impianto senza gestore, così come definite dalla legge statale e regionale, dal presente regolamento, nonché dal Piano Regionale Distribuzione Carburanti ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del R.U. vigente.

3. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere almeno l'installazione dei prodotti *benzine* e *gasolio* per autotrazione e, dove possibile, anche il *GPL* e *metano*.

4. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (Art. 22 N.C.d.S.).

5. La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella prevista dal N.C.d.S.;

6. Incompatibilità (vedi *Piano Regionale* approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1071/2004);

7. L'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo art. 6;

8. Qualora le aree siano di proprietà pubblica la loro assegnazione avviene mediante bando di gara;

9. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni o lavaggio self-service, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

ART. 4 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

1. Gli impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali;
2. La loro localizzazione deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e di valore paesaggistico-ambientale.
3. Gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
4. E' vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nelle aree di pertinenza o nei lotti limitrofi ad edifici tutelati e nelle aree definite di tutela ambientale;

ART. 5 – LUOGHI IN CUI E' VIETATA L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita:

- in prossimità di intersezioni, fossi, fermate di mezzi pubblici;
- lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata ed in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche;
- nelle aree in prossimità di scuole ed ospedali;
- nelle aree idrogeologicamente instabili.

ART. 6 - SUPERFICIE MINIMA DELL'AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

1. La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, compresi i percorsi di ingresso e di uscita, definisce l'*area di servizio*. Essa è determinata come segue:

TIPO DI IMPIANTO	ZONA 3 (mq.)	ZONA 4 (mq.)
• impianto generico	1500	2000
• impianto non-oil	2000	3000
• impianto senza gestore	400	500

ART. 7 – DISTANZE

1. Per l'insediamento di nuovi impianti o per la ricollocazione di quelli esistenti si osservano le distanze minime sotto indicate:

Centri abitati - distanza minima da altro impianto: 600 metri nel percorso stradale più breve;

Fuori dei centri abitati – distanza minima da altro impianto di 10 Km per una stessa direttrice di marcia. Al di fuori dell'abitato i nuovi impianti o gli impianti ricollocati per incompatibilità possono essere posizionati solo all'esterno di una circonferenza di raggio di 1 km da un impianto preesistente.

2. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti.

3. L'installazione e l'esercizio di impianti di erogazione di gas metano per autotrazione, o l'aggiunta di tale prodotto in impianti di distribuzione esistenti può essere effettuato a condizione che sia rispettata una distanza minima di almeno Km. 10 da altro impianto erogante tale prodotto in entrambe le direttrici di marcia, nel percorso stradale più breve.

Nella determinazione delle distanze minime non devono essere considerati gli impianti dichiarati incompatibili e/o da dimettere presenti anche nel territorio di altri comuni contermini.

ART. 8 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere esercitate all'interno delle aree di servizio e rifornimento, nel rispetto di quanto sancito dal D.Lgs n.114/1998, dalla L. n. 287/1991, dalla normativa concernente le edicole e dai relativi piani comunali di settore.

2. E' possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, lett. B) della L. 25 agosto 1991, n. 287 all'interno degli impianti di distribuzione carburante ubicati al di fuori del centro abitato, in deroga al numero massimo di autorizzazioni previste dalla programmazione comunale.

3. Le autorizzazioni concesse per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga al numero massimo previsto dalla Programmazione comunale, non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito del territorio del Comune.

ART. 9 - ATTIVITA'ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti sono ammissibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 32/98, le seguenti attività accessorie:

- attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti inerenti il veicolo;
- attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari, strutture ricettive (motel) come definite dall'art. 7 della legge n. 217/83 ;
- deposito e rivendita di bombole di G.P.L..

2. Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto.

ART. 10 – SEGNALETICA E INSEGNE

1. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

2. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di idonea segnaletica dei prezzi praticati.

3. Negli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico è consentita l'esposizione di insegne, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento comunale in materia.

ART. 11 – REQUISITI

Per ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti il richiedente deve possedere i seguenti requisiti :

- essere iscritto alla C.C.I.A.A.;
- avere la disponibilità del terreno (in proprietà o in affitto);
- inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.10 della Legge n.575/1965 nei confronti del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione della Società;

- inesistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della medesima legge, nei confronti della Società;
- essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 del D.Lgs. n.114/1998.

ART. 12 – ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

1. L'istanza di autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto o di trasferimento, modifica o potenziamento d'impianti esistenti, da presentare (in bollo) allo *Sportello Unico Attività Produttive* del Comune, deve contenere gli elementi necessari, resi in termini di autocertificazione e di perizia giurata, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n.32/1998 e dalla L.R. n.20/2003.

In particolare devono essere chiaramente esplicitati:

- a) i requisiti di cui all'art.11 del presente Regolamento, attraverso apposita **dichiarazione sostitutiva di certificazione**;
- b) gli elementi attestanti l'osservanza delle norme vigenti in materia di urbanistica, di tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, di prescrizioni fiscali, di sicurezza ambientale e di prevenzione incendi, da rendersi in forma di **perizia giurata** redatta da tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale.

2. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione, da presentarsi in n.6 copie:

- planimetria dell'impianto;
- relazione tecnica illustrativa del progetto;
- progetto tecnico esecutivo firmato da tecnico abilitato;
- atto dal quale risulti la disponibilità del terreno su cui installare l'impianto;
- copia del documento di identità del richiedente;
- ogni altro documento tecnico ritenuto necessario e previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

3. Per quanto concerne la documentazione necessaria al rilascio di *Permesso di costruire*, si rinvia a quanto previsto nello specifico Regolamento dello *Sportello Unico per l'Edilizia*.

ART. 13 - COLLAUDI E VERIFICA FUNZIONALITA'

1. L'installazione, il trasferimento, la modifica ed il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti devono essere sottoposti a collaudo ai sensi dell'art.16 della L.R. n.20/2003.

2. Il collaudo è effettuato dalla Commissione di Collaudo del Comune, istituita ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, composta da:

- Il Responsabile dell'*Area Amministrativa* del Comune o suo delegato;
- Il Responsabile dell'*Area Urbanistica ed Edilizia privata* del Comune o suo delegato;
- Il Responsabile dell'*Area Ambiente e Territorio* del Comune o suo delegato;
- Un rappresentante dell'A.S.L. n.1 di Venosa;
- Un rappresentante dell'U.T.F. di Potenza;
- Un rappresentante dei VV.F. di Potenza;

La presidenza della Commissione è assunta dal Responsabile dell'*Area Amministrativa* del Comune o suo delegato.

Il Presidente può invitare un rappresentante dell'Ente proprietario della strada (nel caso la strada non sia comunale) per il controllo della regolarità di esecuzione degli accessi all'impianto rispetto all'autorizzazione rilasciata.

3. Il collaudo è effettuato a spese del titolare. Esso deve essere ripetuto, durante il periodo di attività dell'impianto, nei casi e nei tempi previsti dalle normative nazionale e regionali.

4. Il responsabile dell'impianto provvede, secondo le indicazioni del fabbricante e comunque almeno ogni anno alla verifica della funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento e il rilevamento delle perdite, provvedendo, se del caso, alla nuova taratura o alla sostituzione degli strumenti di misura.

5. Il gestore dell'impianto tiene un registro aggiornato per ogni serbatoio contenente:

- l'anno d'installazione.
- le prove di tenuta.
- i controlli periodici di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.
- le eventuali modifiche apportate.
- le eventuali anomalie o incidenti occorsi.

ART. 14 - TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'

1. L'Autorizzazione rilasciata al titolare può essere trasferita ad altro soggetto mediante comunicazione di entrambi (sottoforma di comunicazione fatta dal cedente e sottoscritta dal cessionario) al SUAP comunale entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento della proprietà o della disponibilità dell'impianto.

2. La comunicazione di cui sopra deve contenere tutti i dati identificativi dell'autorizzazione e dell'impianto e la documentazione atta a dimostrare il passaggio della proprietà o disponibilità dell'impianto e delle relative attrezzature. Il cessionario deve dimostrare altresì la proprietà o la disponibilità dei terreni su cui insiste l'impianto, nonché possedere i requisiti soggettivi richiesti per legge.

ART. 15 - GESTIONE DI ALTRI SOGGETTI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs.n.32/98, la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione a gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni, aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

ART. 16 - CONVERSIONE E PROSEGUIMENTO ATTIVITA' GIA' CONCESSA

1. **La concessione è convertita di diritto in autorizzazione.**
2. **I titolari di concessioni possono continuare l'attività del loro impianto previa comunicazione, in carta semplice, da inviarsi al Comune e all'Ufficio Tecnico di Finanza entro 60 giorni dalla data di approvazione della deliberazione consiliare di *Razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti*, di cui al presente Piano.**
3. **La comunicazione deve contenere tutti i dati identificativi della concessione dell'impianto.**
4. **La mancata comunicazione si configura quale esercizio abusivo dell'attività ed è quindi sanzionabile.**
5. **Sono fatte salve le comunicazioni già prodotte successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n.32/98.**

ART. 17 – DISPOSIZIONI PER IMPIANTI AD USO PRIVATO

1. Gli impianti ad uso privato sono autorizzati, nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti, e secondo quanto disposto dall'art.15 della L.R. n.20/2003, quando si caratterizzano come attività

strumentale ad un'altra principale di tipo industriale, per erogare carburante esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta richiedente;

2. Nessuna pubblicità o cartello pubblicitario può essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto;
3. L'autorizzazione può avere validità per un periodo massimo di anni dieci.

ART. 18 – ORARI

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di ore 52 (cinquantadue).

I gestori comunicano al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio attività l'opzione scelta tra quelle previste nel Piano Regionale dei Carburanti (capitolo Orari).

I gestori di impianti già attivi dovranno presentare detta comunicazione entro 30 gg. dall'approvazione in Consiglio comunale del presente Piano.

La scelta può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale o dell'ora solare.

2. Nelle domeniche e nei giorni festivi deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura pari al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale

3. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera. Esso deve essere, comunque, autorizzato dal Sindaco, privilegiando gli impianti *non oil* che offrono una vasta gamma di servizi di assistenza a mezzi e persone.